

SMART BUILDING LEVANTE

BARI, giovedì 21 settembre 2017

Nicolaus Hotel Conference & Events



E' un'iniziativa



LEGNOLEGNO
Consorzio Nazionale Semmentisti

con il contributo di



NUOVE NORME IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO e CATASTO ENERGETICO REGIONALE

Arch. Tiziano Bibbò – Direttore Tecnico ISOLIFE srls

*EGE civile - Consulente Energetico Esperto CasaClima®, membro ZEPHIR Passivhaus Italia
Operatore Blower Door Test, Operatore Termografico 2° livello RINA® e CasaClima*



ISOLife

Laboratorio Integrato di fisica edile

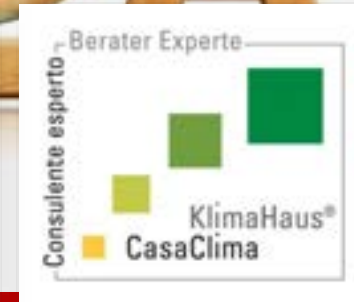
DIAGNOSI ENERGETICA

ACUSTICA

AMBIENTE

FORMAZIONE

CERTIFICAZIONE



Arch. Tiziano Bibbò – EGE civile - Consulente Esperto CasaClima

tiziano@studiobibbo.it / cel. +39.346.7986784



Laboratorio Integrato di Fisica Edile

CASACLIMA

**Fabbricato Ciuffreda:
famiglie in classe A**
Edilizia plurifamiliare a Foggia

Carla Gammarota e Angela Ciuffreda Architetti



Arch. Carla Gammarota, Arch. Angela Ciuffreda, Alba Edile



Arch. Tiziano Bibbò – EGE civile - Consulente Esperto CasaClima
tiziano@studiobibbo.it / cel. +39.346.7986784



COLLAUDO CASACLIMA GOLD: GAGLIANO DEL CAPO (LE) BLOWER DOOR TEST (test di tenuta all'aria)

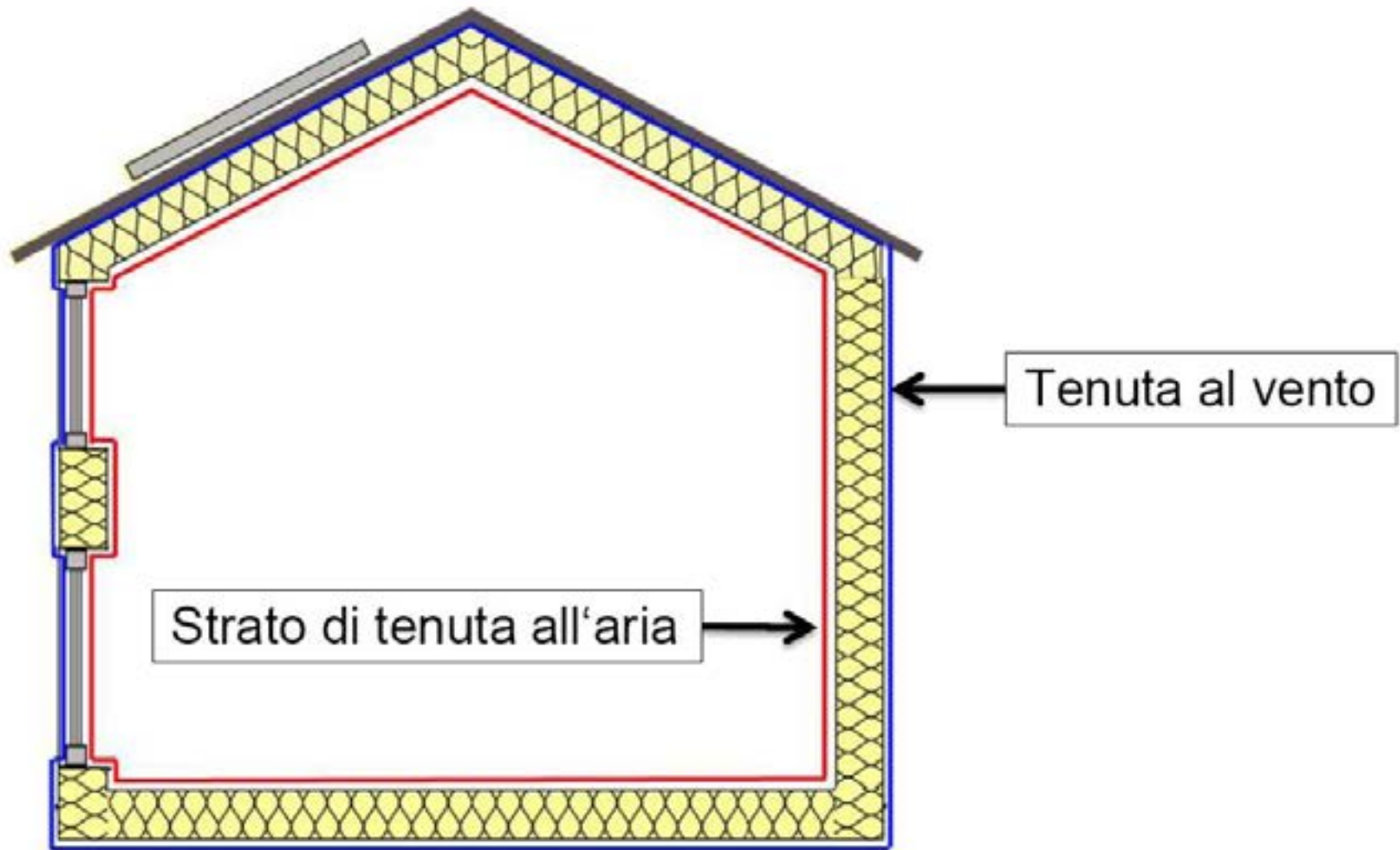


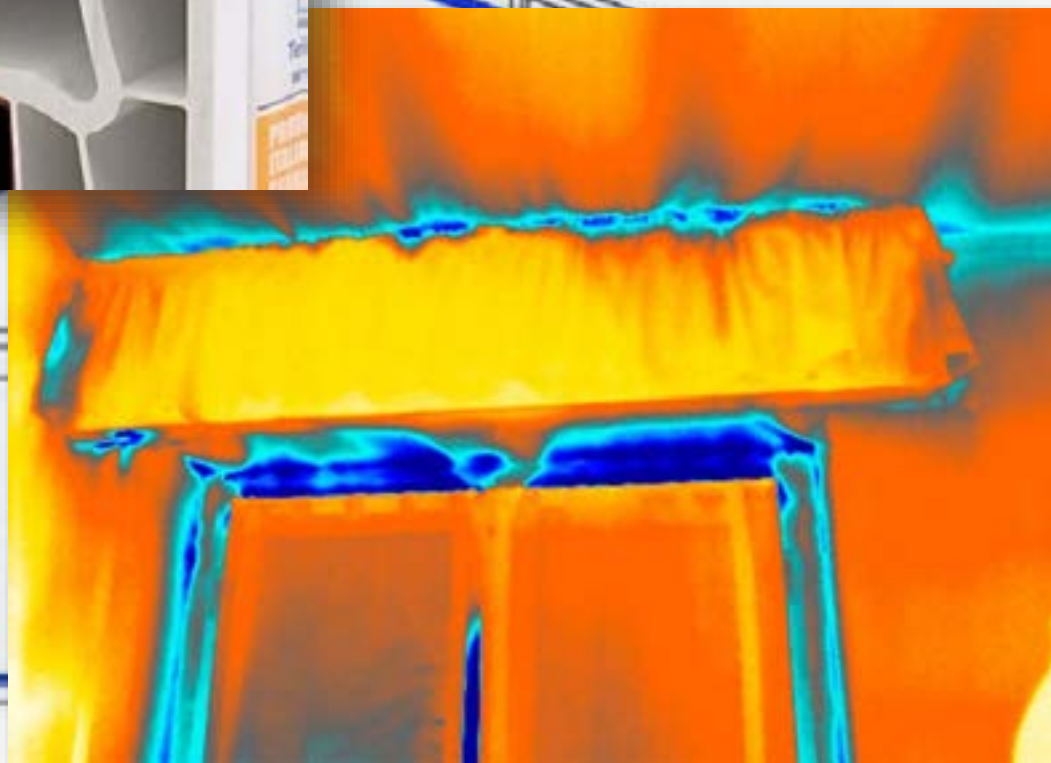
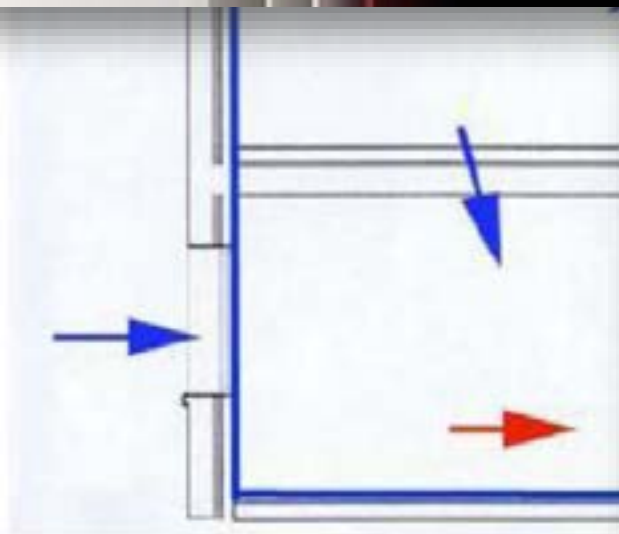
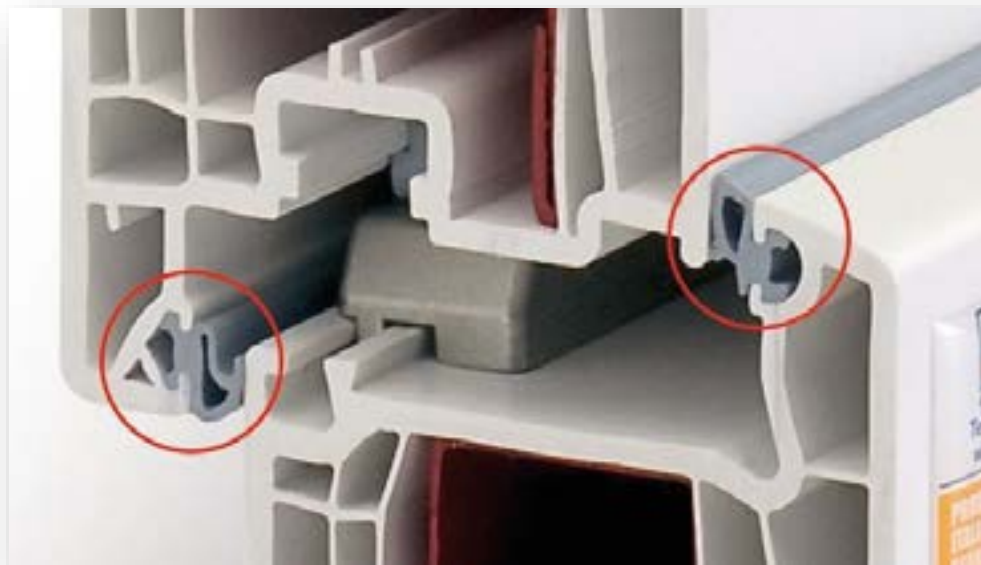
Al fine di ottenere la certificazione CASACLIMA (edifici nuovi e CasaClima R) è necessario eseguire un collaudo in opera per la verifica del grado di ermeticità dell'involucro edilizio attraverso la misura del ricambio dell'aria e delle infiltrazioni attraverso.

Questo tipo di test è stato utilizzato il Blower Door test di tenuta all'aria secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 13829. L'ISO A, ovvero la classe di tenuta che si avrebbe durante l'uso dell'edificio.

L'edificio oggetto della presente, sito a Gagliano del Capo (LE), è stato collaudato il 27 aprile 2017 raggiungendo lo standard di CASACLIMA GOLD.

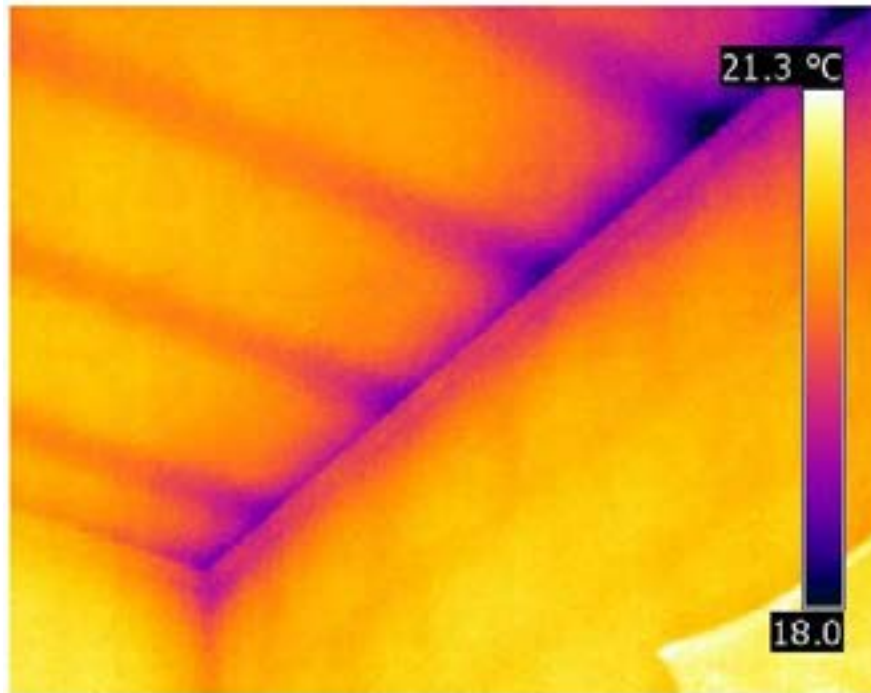
Operatore Blower Door accreditato CasaClima: Arch. Tiziano Bibbò con Ing. Luciano Donato Bibbò
Progettista e Consulente CasaClima: Arch. Gianfranco Marino
Auditor CasaClima: Arch. Margherita Colonna





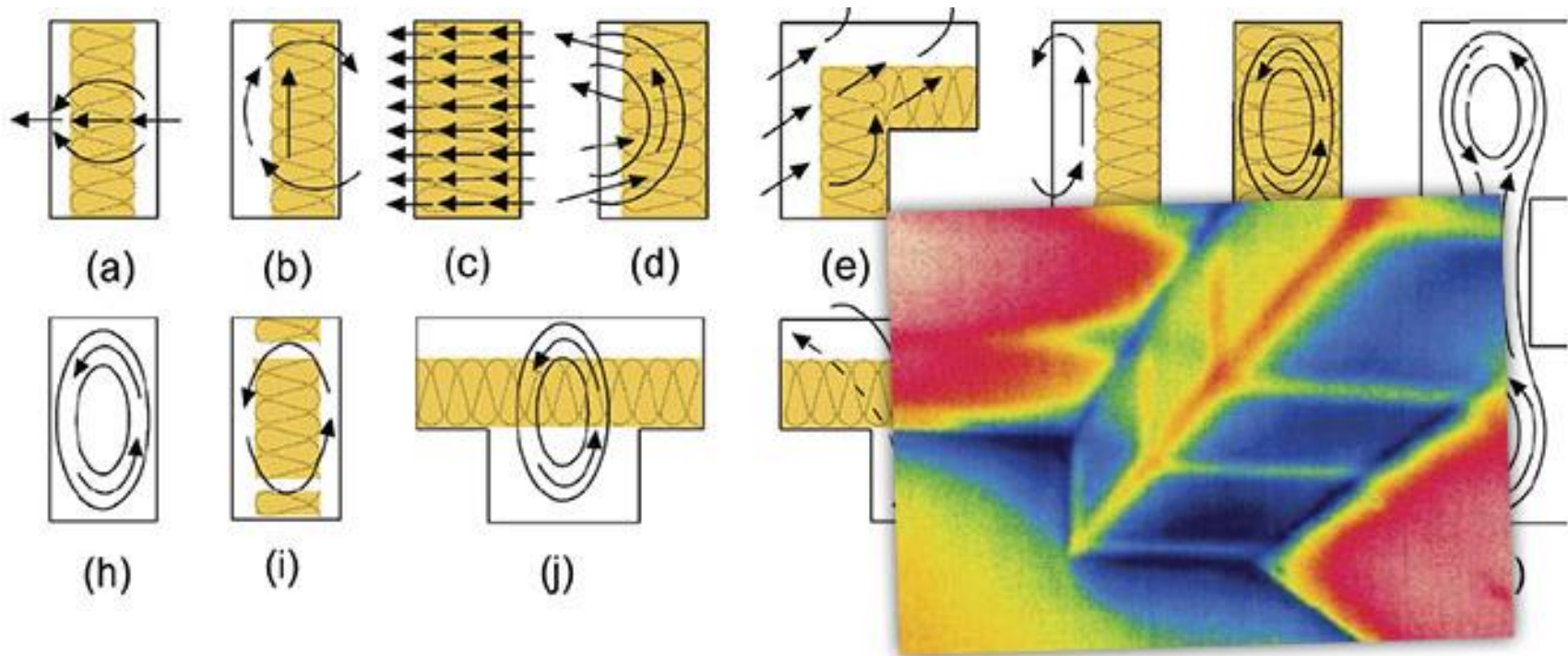


Blower Door Test



Blower Door Test

By-pass Termico





Video

RAPPORTO TRA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ed AMBIENTALE



Rn
radon

Un po' di storia

ANTE 1962: Mercato Energetico con varie compagnie private e prezzi diversi

1962: Legge n. 1643 del 6/12/1962 → Nasce ENEL, Ente Nazionale E. Elettrica

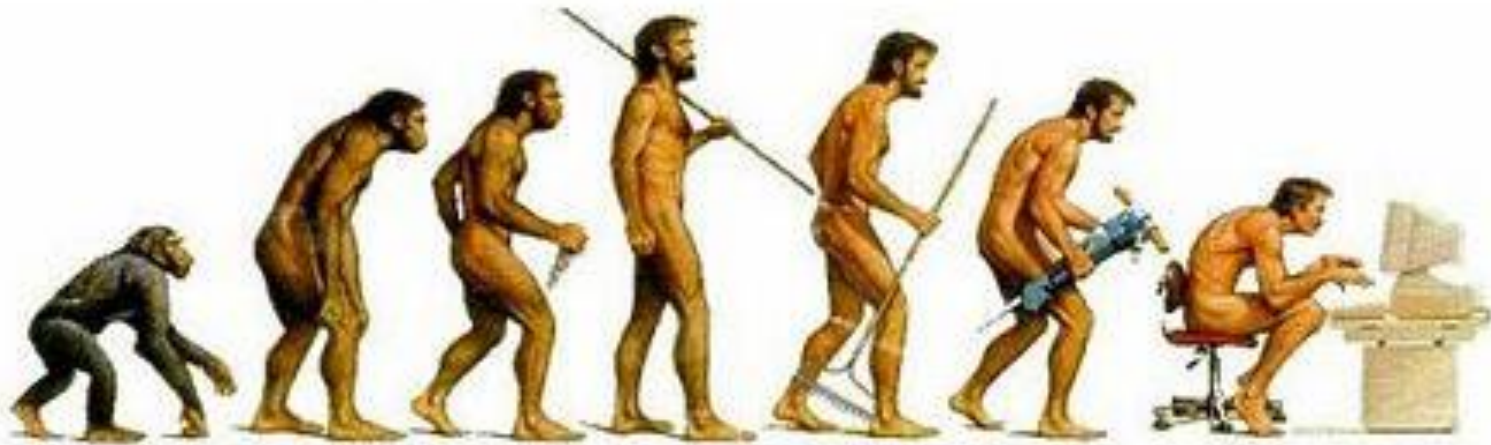
→ → NAZIONALIZZAZIONE PRODUZIONE E.E. ← ←

1973: Grossa Crisi Petrolifera, blocco delle forniture dal medio oriente

→ → PRESA DI COSCIENZA DELLA DIPENDENZA DALL'ESTERO ← ←

1975: Primo PIANO ENERGETICO NAZIONALE → SVILUPPO NUCELARE

1976: Legge 373/1976 "contenimento energetico per usi termici negli edifici.



Un po' di storia

1986: Chernobyl – Gravissimo incidente impianto nucleare

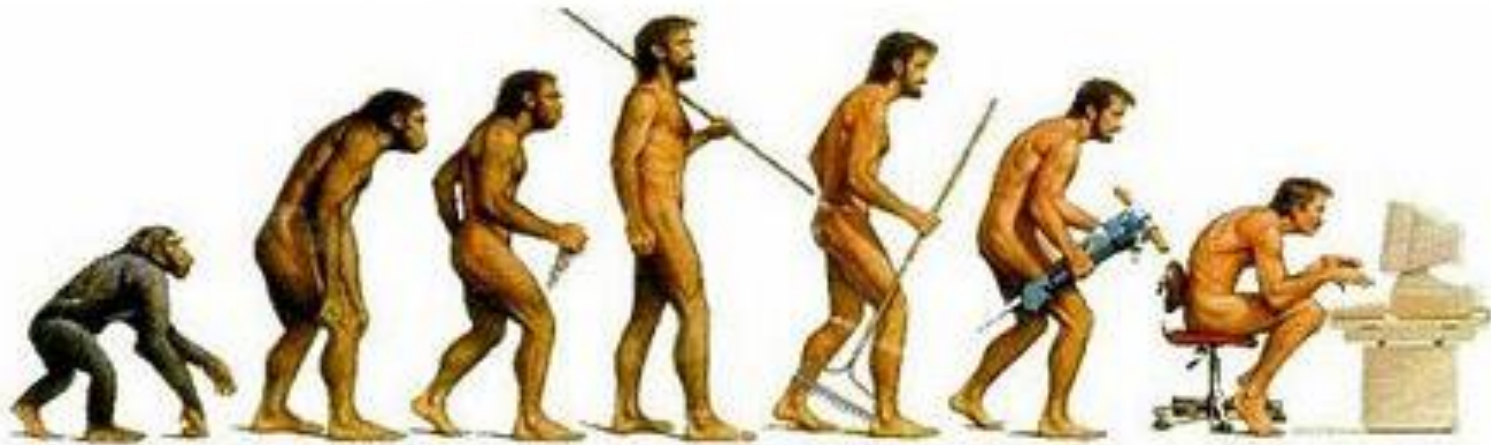
1987: Referendum – Blocco del nucleare in Italia

1988: Nuovo Piano Energetico Nazionale

1991: Legge 10/1991 - norma attuativa del piano energetico nazionale

→ → **LIBERALIZZAZIONE PRODUZIONE ELETTRICITA' DA FER** ← ←

1992: Privatizzazione di ENEL in ENEL s.p.a. (azionista Ministero del Tesoro)

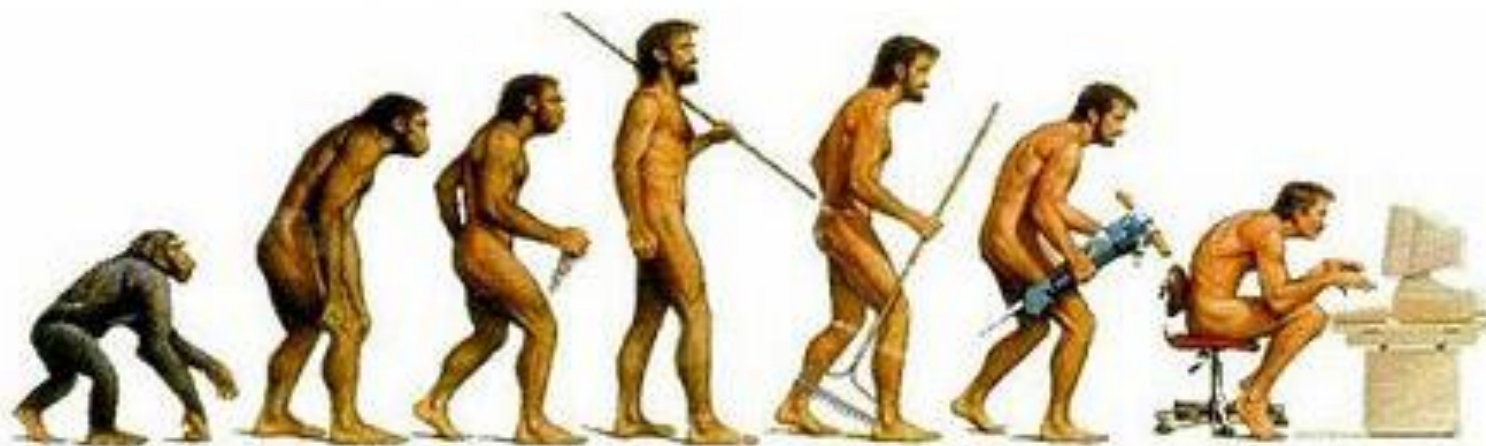


Un po' di storia

1996: Direttiva Europea 96/92/CE: Liberalizzazione del mercato energetico

1997: PROTOCOLLO DI KYOTO - Trattato internazionale in materia ambientale riguardante il surriscaldamento globale, redatto l'11 dicembre 1997 nella città giapponese di Kyoto da più di 180 Paesi. Il trattato è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica da parte della Russia. A maggio 2013 gli Stati che hanno aderito e ratificato il protocollo sono 192.

1999: D.Lgs. 79/1999 "Decreto Bersani", avvio del processo di liberalizzazione



Le direttive europee



**DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE
del 16 dicembre 2002**



**Recepita in Italia con
D.Lgs. del 19 Agosto 2005, n. 192**

Classe di consumo dell'Edificio

Casa passiva

A

B

C

D

E

F



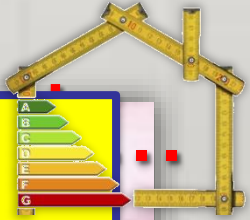


LA PRESTAZIONE ENERGETICA

METODOLOGIE
DI CALCOLO



D.P.R. 59
2 APRILE 2009



SISTEMI DI
CLASSIFICAZIO



DM 26/06/2009
“Linee guida
nazionali”

PROCEDURE DI
CERTIFICAZION



SOGGETTI
CERTIFICATORI



???





Nei limiti delle proprie
Competenze!!!!

Idoneo

Parziale competenza
nella progettazione
di edifici e impianti
asserviti agli edifici

Iscrizione al
relativo Ordine
o Collegio
professionale

Competenza nella
progettazione
di edifici e impianti
asserviti agli edifici

corso di formazione della
durata minima di 64 ore

collaborazione con altro
tecnico abilitato
GRUPPO DI
CERTIFICATORI
ENERGETICI

CERTIFICATORE
ENERGETICO

CERTIFICATORE
ENERGETICO

IN SINTESI AD OGGI ABBIAMO:



TECNICI CHE POSSONO OPERARE
SENZA LIMITI



TECNICI CHE POSSONO OPERARE
MA NON IN TUTTI I CASI

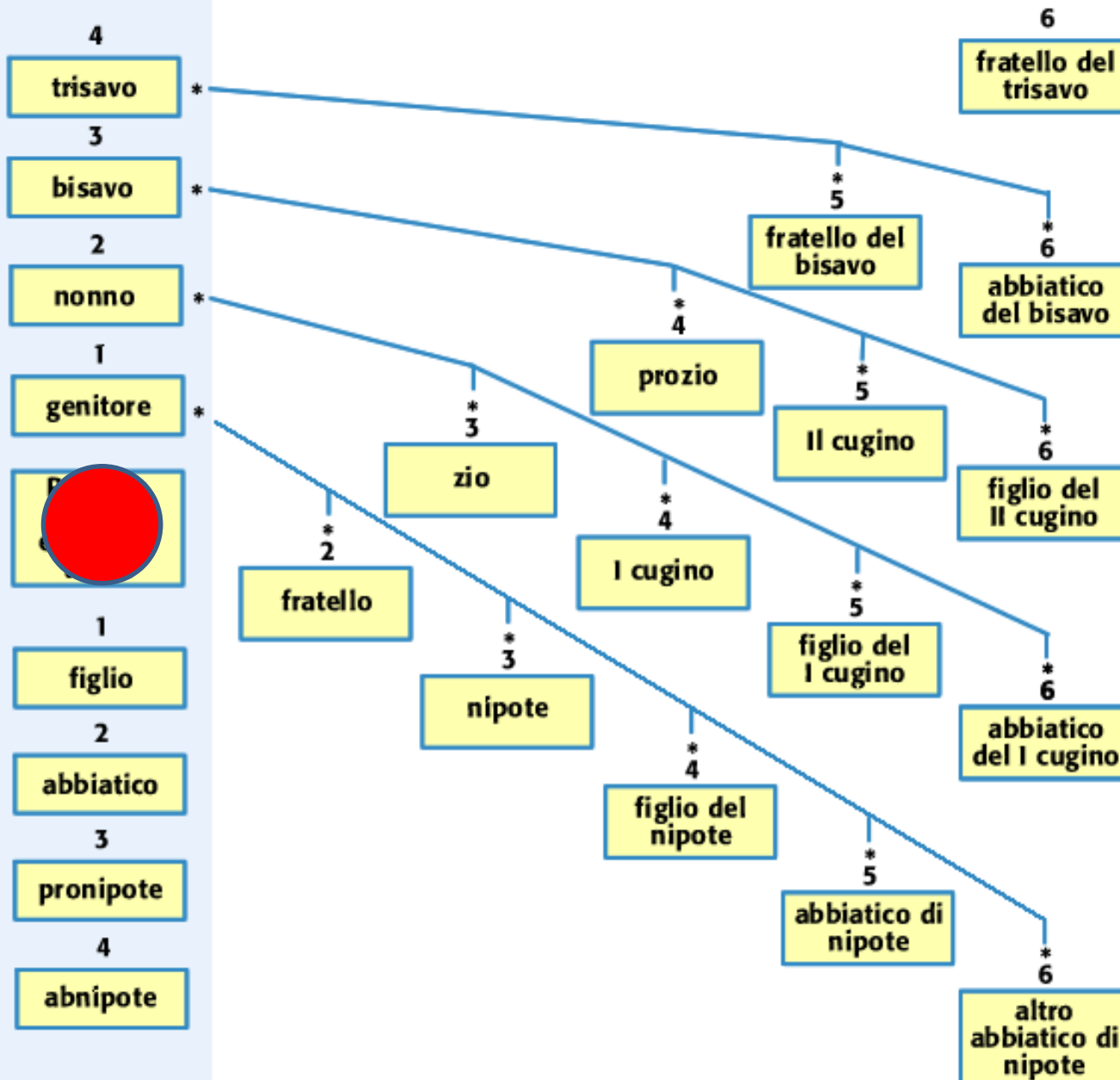
DPR 75 del 26/4/2013 articolo 3 “DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA” NUOVE COSTRUZIONI

*l'assenza di conflitto di interessi, espresso attraverso il non **coinvolgimento diretto o indiretto** nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso **non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;***



In linea retta

In linea collaterale



DPR 75 del 26/4/2013 articolo 3 “DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA”

EDIFICI ESISTENTI

l'assenza di conflitto di interessi, espresso attraverso il non coinvolgimento diretto o ~~indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare~~ e con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;



DPR 75 del 26/4/2013 articolo 3

D.L.145/13 convertito dalla Legge 9 del 21/2/2014

"LIBERATORIA"

DIPENDENTI PUBBLICI



Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico nel

dal 9 Luglio 2015
Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di certificare i propri immobili con superficie maggiore di 250 mq



Le regioni e le province autonome possono:

- a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
- b) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un **attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale**, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, **attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti definiti dal DPR 75/13**

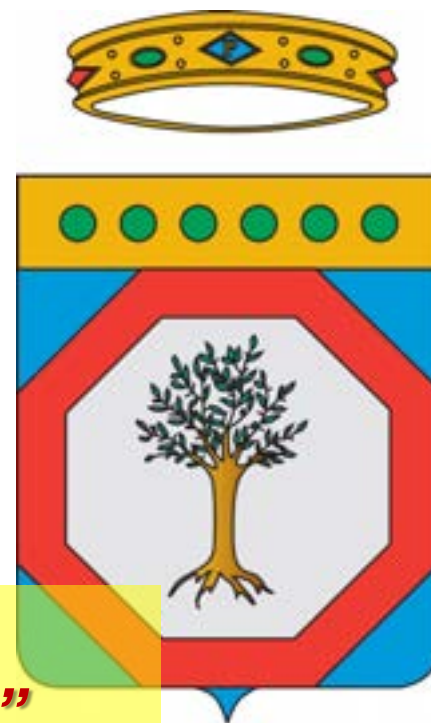
D.P.R. 75 del 26/4/2013
G.U. 27 giugno 2013
Modificato dal D.L. 145/13
c. Legge 9 del 21/2/2014

Rapporto EUROPA / REGIONE

EUROPA

DE 2002/91/CE

DE 2010/31/UE



***Art. 117 comma s della Costituzione
“tutela dell’ambiente, dell’ecosistema”***

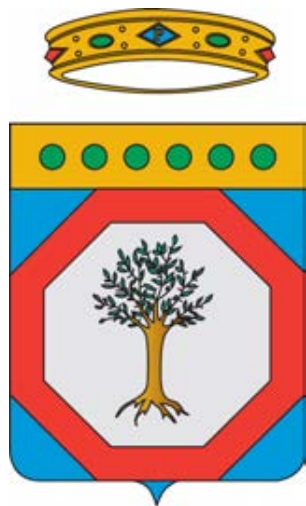
Prot. A00159 del 11/8/17 n°2735

Incontro destinato all'attuazione delle attività di controllo e aggiornamento professionale dei certificatori energetici.

LA REGIONE PUGLIA HA RICHIESTO AI VARI ORDINI PROFESSIONALI L'ELENCO DEI TECNICI ABILITATI ALLA REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, INDICANDO TRA QUESTI

- 1) CHI HA FATTO UN CORSO ANTE DPR 75/2013
- 2) CHI HA FATTO UN AGGIORNAMENTO DI ALMENO 20 ORE DOPO POST DPR 75/2013

Aggiornamento previsto dalla Regione Puglia da farsi entro l'8 dicembre 2016 (1 anno dalla LR 36):
10 ore MODULO I e II del DPR 75/2013
Ovvero: NORME e BILANCIO ENERGETICO



LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36

“Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”

Art. 18

Formazione e informazione

1. La Regione promuove attività di formazione e aggiornamento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, di controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici. Gli ordini e i collegi professionali e le agenzie formative accreditate nel sistema formativo regionale, d’intesa con la Regione, organizzano periodicamente corsi di formazione e aggiornamento per le attività di certificazione energetica degli edifici, sulla base del programma definito in coerenza con l’allegato 1 del d.P.R. 75/2013 “Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici”, erogabile anche mediante l’utilizzo di strumenti di formazione a distanza, e per l’attività di controllo e ispezione degli impianti termici. Al fine di garantire un’applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (linee guida) i soggetti iscritti all’elenco regionale, di cui all’articolo 2, comma 4, del d.P.R. 75/2013, entro un anno dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del d.P.R. 75/2013.

Le direttive europee

Classe di consumo dell'Edificio

Casa passiva



**DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE
del 16 dicembre 2002**



**Recepita in Italia con
D.Lgs. del 19 Agosto 2005, n. 192**

**DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/UE
del 19 maggio 2010**

**Recepita dalla Legge 90 del
3 agosto 2013 ma non attuativa**

“... nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme transitorie per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al DPR 59/2009 ...”

TRE NUOVI DECRETI: DM 26/06/2015

Gazzetta ufficiale n°162 del 15 luglio 2015

DECRETO REQUISITI MINIMI

Nuovi LIMITI DI LEGGE
e NUOVE VERIFICHE
DA FARE

DECRETO LINEE GUIDA NAZIONALI

Nuova Certificazione
e NUOVE CLASSI
ENERGETICHE

DECRETO MODELLI LEGGE 10

Nuovi modelli per la
redazione della Legge 10





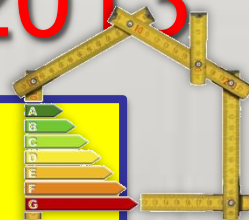
LA PRESTAZIONE ENERGETICA

Decreti attuativi Legge 90/2013

METODOLOGIE
DI CALCOLO



D.P.R. 59
2 APRILE 2009



SISTEMI DI
CLASSIFICAZIO



DM 26/06/2009
“Linee guida
nazionali”



PROCEDURE DI
CERTIFICAZION



SOGGETTI
CERTIFICATORI



DPR 75/2013

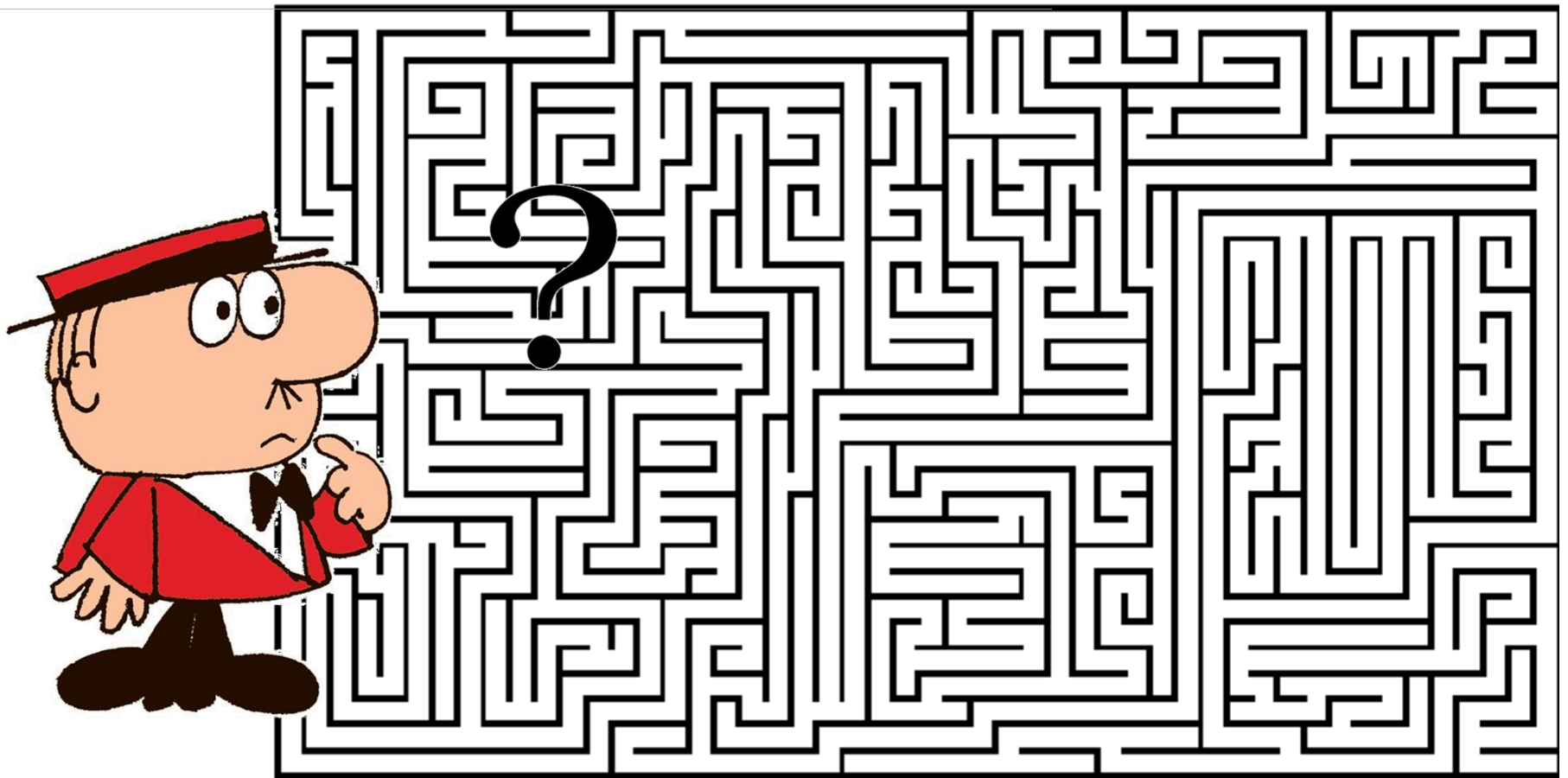


Cosa è cambiato dopo il 1° ottobre 2015



DM 26 GIUGNO 2015

“NUOVE LINEE GUIDA NAZIONALI”



IL CONTENIMENTO



NON RINN

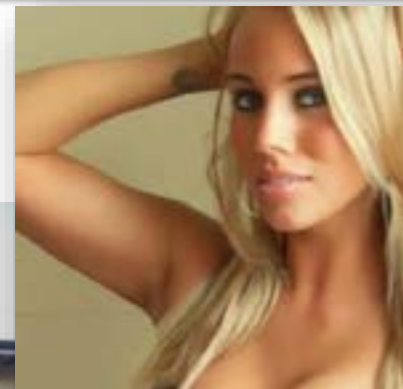
LE



ziar

to

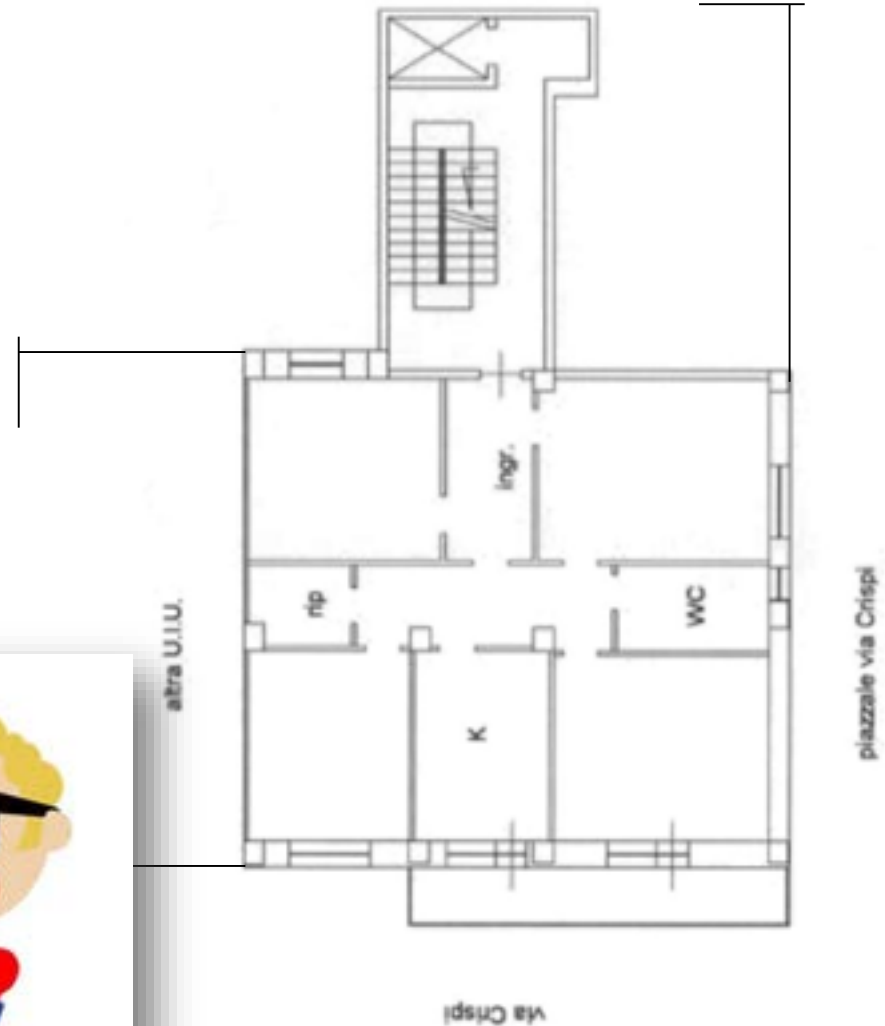
INDOVINA LA CLASSE:



A4



ESEMPIO DI CALCOLO



ESEMPIO DI CALCOLO

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, a netto dei rendimenti degli impianti presenti.

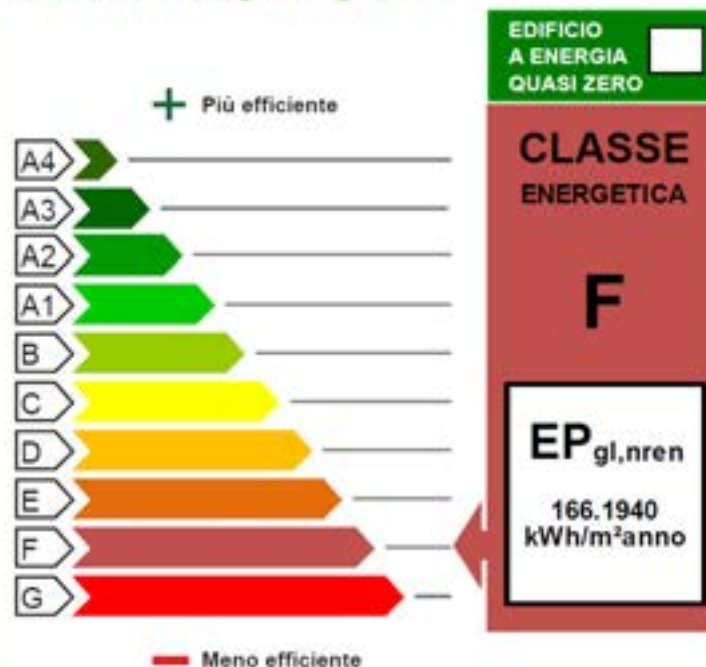
3.

EMIS
57.53

Prestazione energetica del fabbricato



Prestazione energetica globale



Riferimenti

Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione:

Se nuovi:

A1 (49.13)

Se esistenti:

4. QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO)

I II ~~III~~ IV V

ESEMPIO DI CALCOLO

Prestazione energetica globale  Più efficiente EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO CLASSE ENERGETICA		Dati identificativi Regione: PUGLIA Comune: FOGGIA Indirizzo: SS, Piano: SS Interno: Coordinate GIS: Lat: 0°00' Long: 0°00'		Zona climatica: D Anno di costruzione: 2016 Superficie utile riscaldata (m²): 110,45 Superficie utile raffrescata (m²): 0,00 Volume lordo riscaldato (m³): 441,95 Volume lordo raffrescato (m³): 0,00
---	--	--	--	--

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

	FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE	Quantità annua consumata in uso standard	Indici di prestazione energetica globale ed emissioni
☒	Energia elettrica da rete	632.42 kWh	Indice della prestazione energetica non rinnovabile EP _{gl,nren} 166.19 kWh/m² anno
☒	Gas naturale	1699.84 Nm³	
☐	GPL		Indice della prestazione energetica rinnovabile EP _{gl,ren} 12.25 kWh/m² anno
☐	Carbone		
☐	Gasolio e Olio comb.		Emissioni di CO ₂ 34.01 kg/m² anno
☐	Biomasse solide		
☐	Biomasse liquide		
☐	Biomasse gassose		
☐	Solare fotovoltaico		
☒	Solare termico		
☐	Eolico		
☐	Teleriscaldamento		
☐	Teleraffrescamento		

$$E_{gl} = 166,19 + 12,25 = 178,44 \text{ kW/m}^2\text{a}$$

ESEMPIO DI CALCOLO: BIOMASSA

Prestazione energetica globale

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, a netto dei rendimenti degli impianti presenti.

Prestazione energetica del fabbricato

INVERNO	ESTATE

Prestazione energetica globale



Riferimenti

Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione:

Se nuovi:

A4 (12.31)

Se esistenti:

— Meno efficiente

ESEMPIO DI CALCOLO: BIOMASSA



Dati identificativi		Zona climatica: D
Regione: PUGLIA	Comune: FOGGIA	Anno di costruzione: 2016
Indirizzo: SS,	Piano: SS	Superficie utile riscaldata (m²): 110,45
Interno:		Superficie utile raffrescata (m²): 0,00
Coordinate GIS: Lat: 0°00' Long: 0°00'		Volume lordo riscaldato (m³): 441,95
		Volume lordo raffrescato (m³): 0,00

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

	FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE	Quantità annua consumata in uso standard	Indici di prestazione energetica globali ed emissioni
☒	Energia elettrica da rete	632.42 kWh	Indice della prestazione energetica non rinnovabile EP _{gl,nren} 40.69 kWh/m² anno
☐	Gas naturale		
☐	GPL		Indice della prestazione energetica rinnovabile EP _{gl,ren} 130.37 kWh/m² anno
☐	Carbone		
☐	Gasolio e Olio combustibile		Emissioni di CO ₂ 2.86 kg/m² anno
☒	Biomasse solide		
☐	Biomasse liquide		
☐	Biomasse gassose		
☐	Solare fotovoltaico		
☒	Solare termico		
☐	Eolico		
☐	Teleriscaldamento		
☐	Teleraffrescamento		

A2

$$E_{gl} = 40,69 + 130,37 = 171,06 \text{ kW/m}^2\text{a}$$

ALLEGARE IL LIBRETTO DELL'IMPIANTO DM 26/06/2015 articolo 4 comma 3



Vecchia Versione

I libretti di impianto SONO ALLEGATI, in originale o in copia, all'attestato di certificazione energetica.

Nuova Versione

I libretti di impianto SONO ALLEGATI, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE

DM 26/06/2015 articolo 4 comma 3

QUANTI ANNI VALE UN CERTIFICATO ENERGETICO?

L'attestato di prestazione energetica ha **validità temporale massima di 10 anni** a partire dal suo rilascio, **non decade se cambiano le normative di riferimento**, ma deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi ed impianti tecnici che ne possano modificare la classe.

La validità massima è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di **controllo dell'efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio**, in particolare per gli impianti termici, compreso le eventuali necessità di adeguamento previste dal DPR 74/2015.

Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.



FOCUS: DPR 74/2013

IL LIBRETTO DELL'IMPIANTO



Il libretto d'impianto è il documento di riconoscimento di ogni impianto termico. Al suo interno sono descritte le caratteristiche tecniche e, nel tempo, sono registrate le eventuali modifiche, sostituzioni di componenti e tutti gli interventi di controllo effettuati.

Nel Decreto Ministeriale del **10 febbraio 2014** è stato pubblicato **un nuovo modello di libretto di impianto che sostituisce sia il vecchio libretto** riguardante i piccoli impianti monofamiliari (inferiori a 35 kW) che quello riguardante gli impianti più grandi (superiori a 35 kW).

La sostituzione dei vecchi libretti dell'impianto, emessi ai sensi del DPR 412/93, deve essere effettuata contestualmente alla prima manutenzione eseguita **dopo il 15 ottobre 2014**

FOCUS: DPR 74/2013 ALLEGATO A

(articolo 8 comma 1,2 e 5 DPR 74/2013)

Tipologia di impianto	Tipologia Alimentazione	Potenza termica* [kW]	Cadenza controllo efficienza energetica (anni)
	Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$ 2
			$P \geq 100$ 1
	Generatori alimentati a gas		$10 < P < 100$ 4
			$P \geq 100$ 2
	Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 100$ 4
			$P \geq 100$ 2
		Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$ 4
		Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$ 2

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DAL MINISTERO NUOVI CHIARIMENTI

datati 1 agosto 2016

A4

A3

A2

A1

B

C

D

E

F

G

Si può emettere un APE senza allegare il libretto d'impianto?

Ogni quanto si deve aggiornare un APE?

Come si usa la banca dati UNI TR 11552?

Se emetto un APE per una vendita può essere poi usato per altri scopi?

Nel caso un APE coinvolge più particelle dove vanno riportate?

Queste sono alcune delle FAQ alle quali il MISE da risposta. Scarica il documento completo

Circolare MISE dell' AGOSTO 2016



Quesito 2.7

Si può emettere un APE senza che ci siano il libretto di impianto e un valido rapporto di controllo di efficienza energetica?

Cosa occorre fare quando l'impianto è sprovvisto di libretto di impianto e/o non c'è un rapporto di controllo di efficienza energetica ancora valido?

Risposta MISE

Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l'impianto è stato ed è usato dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.lgs.192/05 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 dello stesso D.lgs. 192/05 e s.m.i.

All'atto dell'emissione dell'APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. **Solo nel caso che l'impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso o disattivato può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità.**

Logo Regione	ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI		APE
	CODICE IDENTIFICATIVO:	VALIDO FINO AL:	

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Servizio energetico	Tipo di impianto	Anno di installazione	Codice catasto regionale impianti termici	Vettore energetico utilizzato	Potenza Nominale kW	Efficienza media stagionale		EPren	EPnren
Climatizzazione invernale	1 - Caldaia a condensazione	2015	1234567	Metano	24.00	0.67	η_H	77.71	10 715.86
Climatizzazione estiva	-	-	-	-	-	-	η_C	-	-
Prod. acqua calda sanitaria	1 - Caldaia a condensazione	2015	1234567	Metano	24.00	0.43	η_W	29.85	670.41
Impianti combinati	-	-	-	-	-	-		-	-

Prod. acqua calda sanitaria									
Impianti									

Logo Regione	ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI		APE
	CODICE IDENTIFICATIVO:	VALIDO FINO AL:	

ESEMPI VERIFICA LIBRETTO IMPIANTO

SITUAZIONE CONTROLLI

Ultimo controllo 20-2-2013

Prossimo controllo 19-2-2017

DATA R

14 giug

VALIDITÀ APE

Posso usare l'APE emesso
nel caso in cui devono fare un atto
Il 1 gennaio 2019?

1

Validità APE → 10 ANNI → fino al 13 giugno 2026

ESEMPI VERIFICA LIBRETTO IMPIANTO

SITUAZIONE CONTROLLI

Ultimo controllo 20-2-2012

Prossimo controllo 19-2-2016

DATA RILIEVO APE ed EMISSIONE APE

14 giugno 2016

VALIDITA' APE

Validità APE → fino al 31 dicembre 2017



ESEMPI VERIFICA LIBRETTO IMPIANTO

SITUAZIONE CONTROLLI

Ultimo controllo 20-2-2011

Prossimo controllo 19-2-2015

DATA RILIEVO APE ed EMISSIONE APE

14 giugno 2016

VALIDITA' APE

Validità APE → fino al 31 dicembre 2016



ESEMPI VERIFICA LIBRETTO IMPIANTO

SITUAZIONE

Ultimo con

Prossimo c

DATA RILIE

14 giugno 2

VALIDITA' APE



Validità APE → fino al 31 dicembre 2015

OBBLIGATORIO PER TUTTI: GLASER 2.0



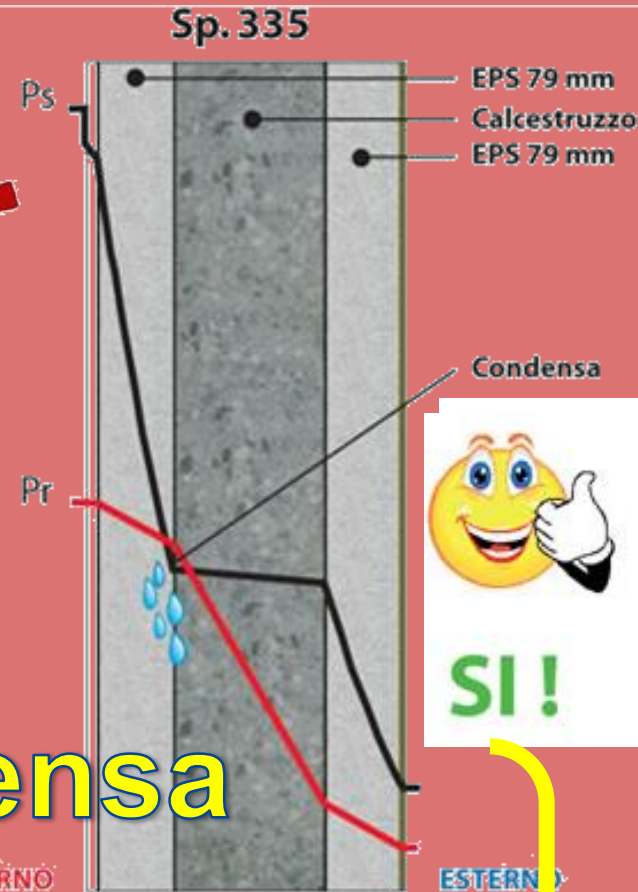
CANCELLATO!

1) Non si deve formare MAI
CONDENSA SUPERFICIALE

2) Non si deve formare
CONDENSA INTERSTIZIALE ma
se si forma deve rievaporare
entro l'anno

**Assenza condensa
interstiziale**

Assenza di MUFFE



MUFFE DA INCUBO





PROGETTIAMO L'INVOLUCRO

ATTENZIONE AI DETTAGLI



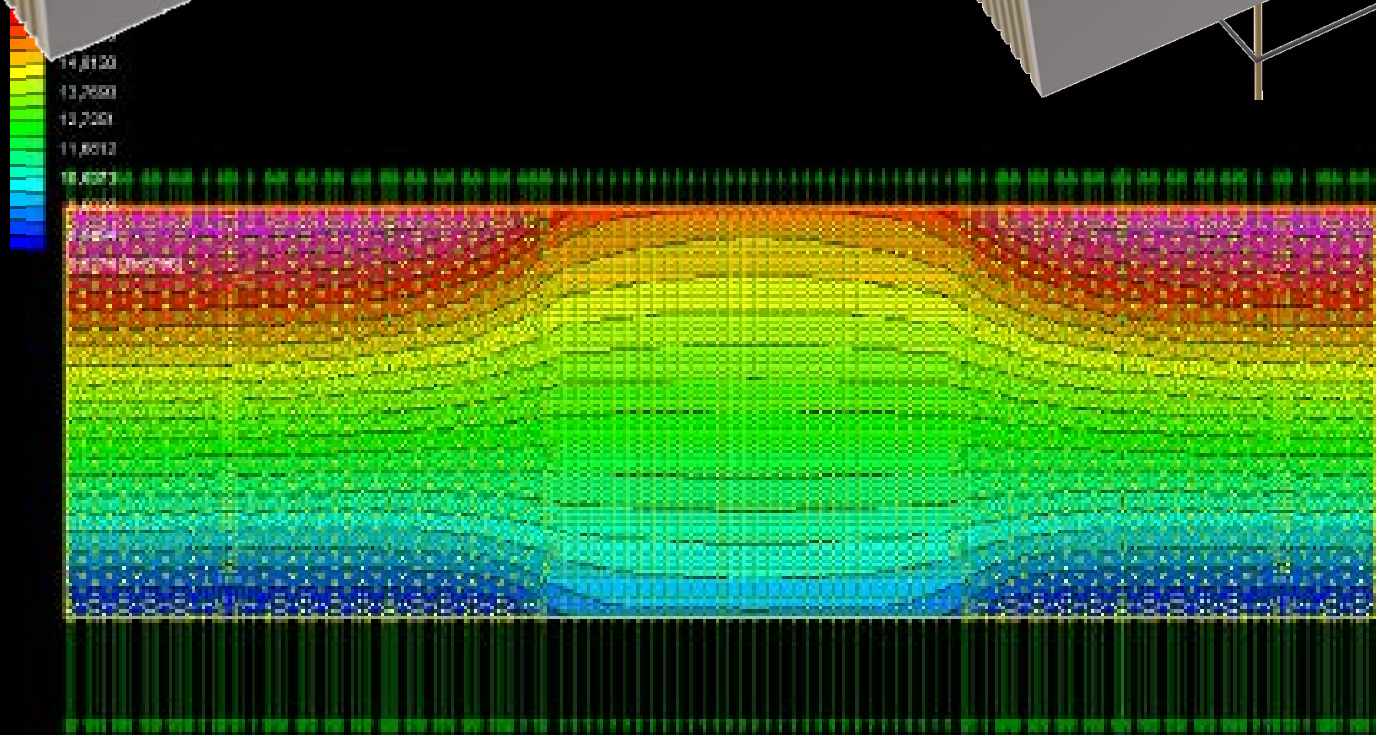
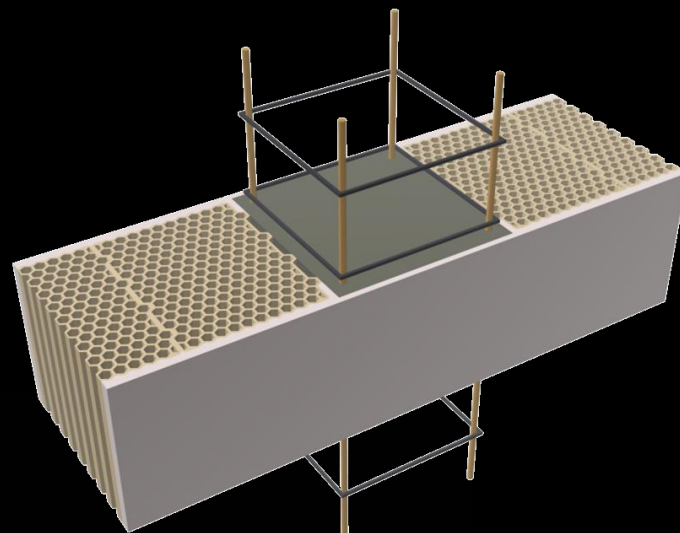
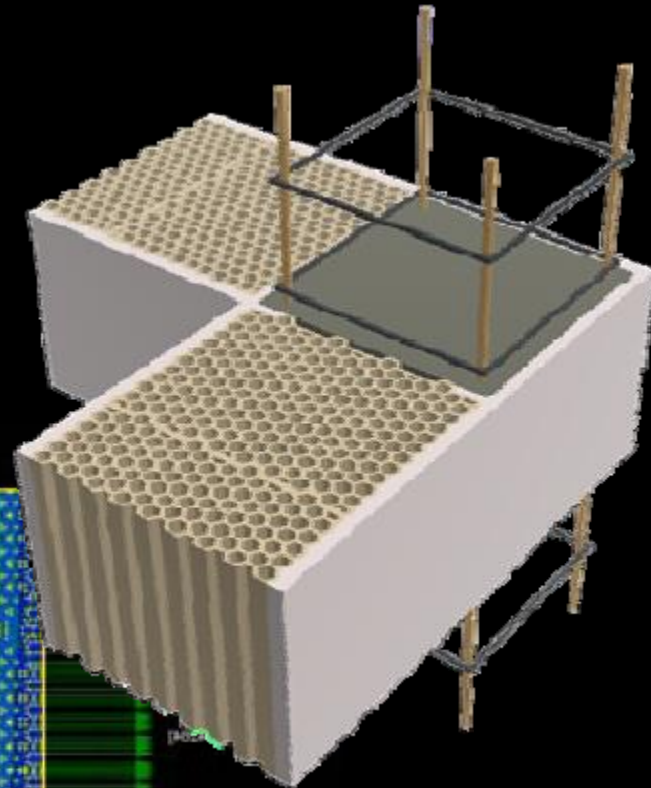
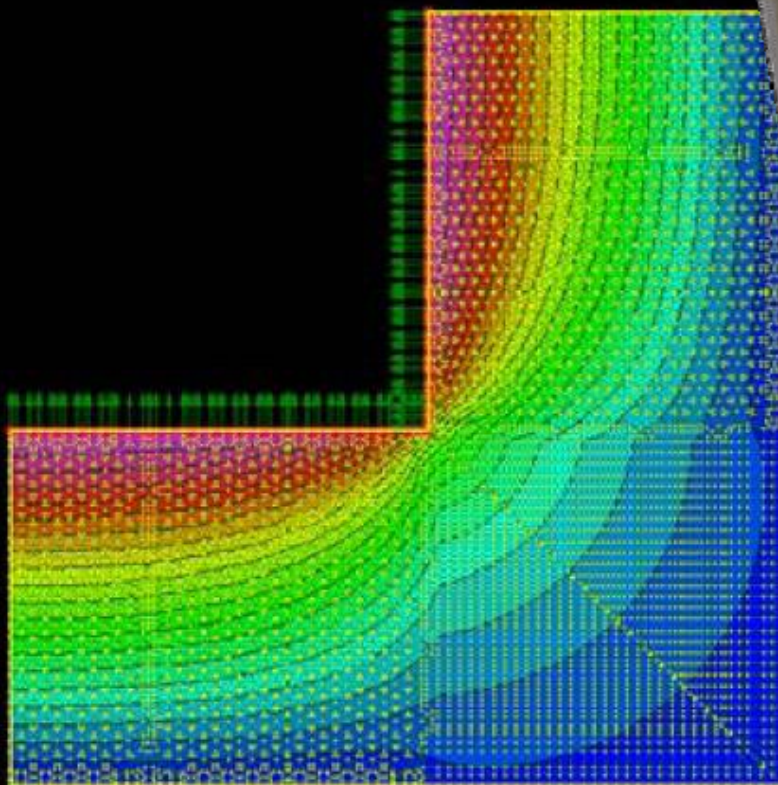
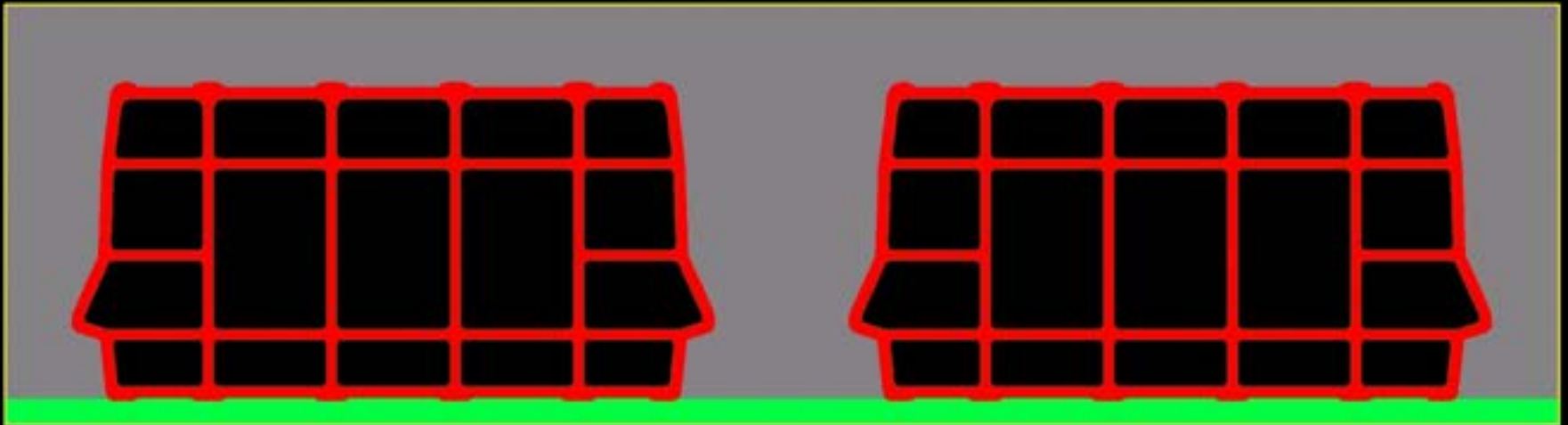


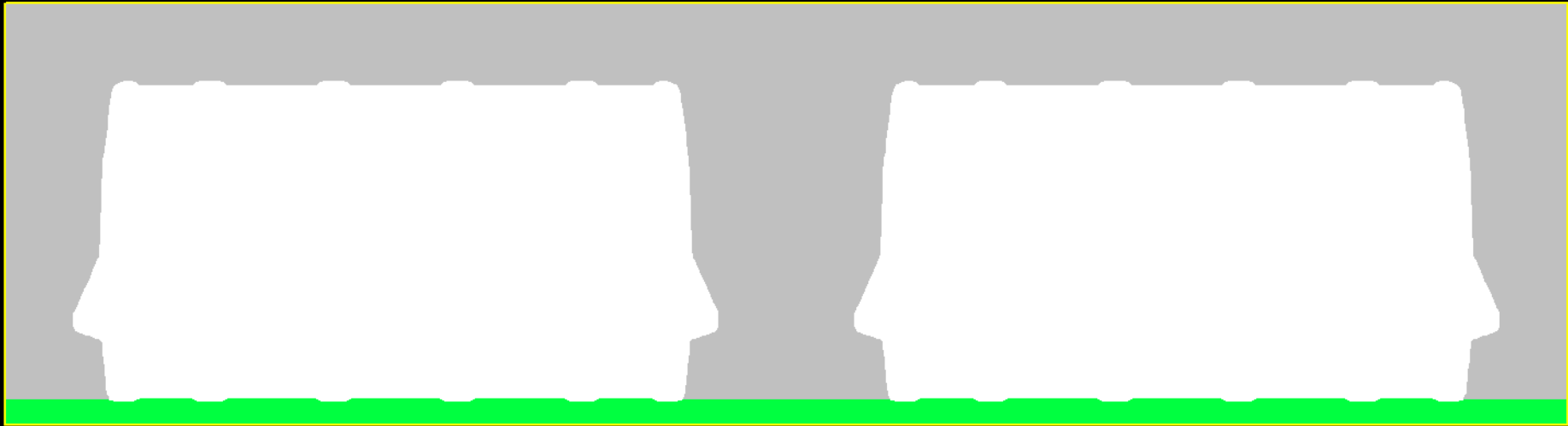
Plate Temperature



LO “SBILANCIAMENTO” TERMICO



LO “SBILANCIAMENTO” TERMICO



$\text{m}^2\text{K/W}$
 $\text{W/m}^2\text{K}$

W
 $^{\circ}\text{K}$

1

1,5

$\Delta 2,4^{\circ}$

LR 36 del 5 dicembre 2016

Norma di attuazione per la REGIONE PUGLIA

del “CATASTO ENERGETICO REGIONALE”

1. Istituisce il Catasto degli IMPIANTI TERMICI

2. Istituisce il Catasto dei CERTIFICATI ENERGETICI

3. Fissi i principi per il CONTROLLO DEGLI IMPIANTI

4. Fissi i principi per il CONTROLLO DEGLI APE

5. Istituisce l'elenco degli ISPETTORI degli IMPIANTI

6. Istituisce l'elenco dei CERTIFICATORI ENERGETICI



TITOLO I: ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI

Ente delegato: PROVINCIA o i comuni se

1) Hanno piu di 40.000 abitanti

2) Hanno già avviato il controllo sugli impianti prima della pubblicazione della presente LR

I comuni devono fare richiesta entro il 31 dicembre 2017



BOLLINO VERDE

Caldaie sopra i 10 kW

Pompe di calore sopra i 12 kW

TITOLO I: ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI

Sono previste delle SANZIONI AMMINISTRATIVE nel caso di:



INCENTIVI CALDAIE

- 1) **Assenza del libretto, mancata compilazione o compilazione incompleta da 100 € a 600 €**
- 2) **Mancata invio della scheda identificativa dell'impianto multa da 100 € a 600 €**
- 3) **Mancata invio del rapporto di efficienza energetica multa da 50 € a 300 €**
- 4) **Chi amministra un condominio con impianto centralizzato deve darne comunicazione all'ente competente, pena una multa tra 100 € e 600 €**

TITOLO 2: APE

SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE

Entro il 30 dicembre 2015 (90 giorni)

L'ENEA istituisce la banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la raccolta dei dati relativi agli APE, AGLI IMPIANTI TERMICI e ai relativi CONTROLLI



Portal
Siape
net



TITOLO 2: APE

IL CATASTO ENERGTICO REGIONALE
SARA' COMPATIBILE CON QUELLO
ALE



INVIO IN REGIONE ENTRO 15 GIORNI

Legge del 3 agosto 2013 n° 90



TITOLO 2: ISPEZIONE APE

Ai fini dell'attuazione della DE 2010/31/UE la Regione Puglia istituirà:

1) CATASTO ENERGETICO REGIONALE

2) Elenco Dei Tecnici Abilitati All'esercizio Delle ATTIVITA' DI ISPEZIONE

3) Elenco dei PROFESSIONISTI REGISTRATI nel sistema regionale per la trasmissione dell'APE, ogni professionista avrà un CODICE IDENTIFICATIVO



TITOLO 2: ISPEZIONE APE

Il catasto energetico sarà uno strumento per attuare il:



- 1) Depositi APE esclusivamente tramite la procedura on-line**
- 2) Controllo formale telematico su tutti gli APE che saranno trasmessi**
- 3) Controllo a campione degli APE DEPOSITATI (per almeno un 2%, ovvero 20 a settimana) anche su richiesta di terzi**
- 4) Controllo degli ANNUNCI COMMERCIALI**

TITOLO 2: ISPEZIONE APE



*La **REGISTRAZIONE** per l'accreditamento dei Soggetti Certificatori comporterà il pagamento di 100 € una tantum.*

100 € iscrizione



L'inserimento dei certificati nel catasto energetico da parte dei soggetti registrati comporterà il pagamento di 10 € per ciascun attestato

10 € per ogni APE

OBBLIGO AGGIORNAMENTO **PROFESSIONALE – art. 18 comma 1**



10 ore

*Entro un anno
dall'entrata in vigore
delle presenti
disposizioni tutti i
certificatori energetici
devono fare un
aggiornamento sul
DM 26/06/2015 linee
guida nazionale di
almeno 10 ore*

ANTEPRIMA CATASTO ENERGETICO REGIONALE

The screenshot shows the ENEC website interface. At the top is the ENEC logo and the text 'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile'. Below this is a banner image of a building with an energy rating scale from A+ to G. The main heading is 'Sistema Informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici' with a subtitle 'Benvenuto nel Sistema Infor'. The page is divided into several sections: 'Normativa nazionale vigente' (National legislation), 'Sistema informativo della Regione Abruzzo per la certificazione energetica e catasto energetico degli edifici' (Abruzzo region's information system for energy certification and energy building cadastre), 'Utenti non registrati' (Non-registered users), 'Utenti registrati' (Registered users), and 'Area riservata' (Restricted area). The 'Area riservata' section contains a login form with fields for 'Utente' (User) and 'Password dimenticata' (Forgot password), and a button labeled 'Accedi' (Log in). The 'Utenti non registrati' section contains links for 'Registrazione dei soggetti abilitati ai fini dell'invio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE-ab)' (Registration of authorized subjects for the purpose of sending the energy performance certificate of buildings (APE-ab)), 'Descrizione della procedura' (Description of the procedure), and 'Servizi post registrazione' (Post-registration services). The 'Utenti registrati' section contains a link for 'Trasmissione dei dati relativi alla certificazione energetica dell'edificio (compilazione APE-ab)' (Transmission of data related to the energy certification of the building (APE-ab) compilation), a login form with fields for 'E-Mail' and 'Password', and a button labeled 'Accedi' (Log in). The 'Area riservata' section also contains a link for 'Accesso al pannello di amministrazione riservato ai gestori del sistema informativo' (Access to the administration panel reserved for the managers of the information system).

Normativa nazionale vigente
dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (GU n.149 del 27/06/2013) Vigente al: 12/07/2013

Sistema informativo della Regione Abruzzo per la certificazione energetica e catasto energetico degli edifici.
Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA

Utenti non registrati
Registrazione dei soggetti abilitati ai fini dell'invio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE-ab)
Descrizione della procedura
Servizi post registrazione

Utenti registrati
Trasmissione dei dati relativi alla certificazione energetica dell'edificio (compilazione APE-ab)
E-Mail
Password
Accedi
Password dimenticata

Area riservata
Accesso al pannello di amministrazione riservato ai gestori del sistema informativo
Utente
Password dimenticata
Accedi

**PER ACCEDERE AL PORTALE
CI SI DEVE REGISTRARE**

ANTEPRIMA CATASTO ENERGETICO REGIONALE

CRUSCOTTO DI COMANDI

Pinco Pallino

Codice fiscale: PLLPNC94B03A092F

Piazza del campo 8 - 65023 Caramanico
Terme (PE)

Tel. 123 Cellulare: 1134

E-mail: miamail@mail.it

Titolo professionale: Architetto

Ordine o Collegio professionale:
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori

N. ordine: 4567x
Specializzazione: Efficienza Energetica

Tecnico abilitato

Codice professionista assegnato: 4

Documento d'identità valido.

Invio APE dal 1/10/2015

- Accesso riservato ai certificatori in possesso di firma elettronica :
 - carica XML firmato
 - carica APE firmato
- Accesso riservato ai certificatori che NON posseggono firma elettronica

SANZIONI: LR 36/2016

Proprietario

Mancata dotazione dell'ape per u.i.

- *Oggetto di vendita [prima nullità dell'atto]*
- *Oggetto di locazione [prima nullità dell'atto]*

Professionista

che rilascia una relazione (certificato) mendace o non corretto [prima 30% parcella]

Direttore Lavori

che omette l'asseverazione alla conformità delle opere prima del rilascio del certificato di agibilità [prima 50% parcella]

Agenzia Immobiliare etc...

Mancanza di inserimento dei dati energetici dell'immobile messo in vendita o in fitto [prima nessuna sanzione]

**Assenza di APE in caso di NUOVE COSTRUZIONI
e RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI**

Vendita

3000 - 18000 €

Affitti

300 - 1800 €

700 € - 4200 €

+ segnalazione

1000 € - 6000 €

+ segnalazione

500 € - 3000 €

Nuovo - Rist

3000 - 18000 €

SANZIONI

L'art. 15 del D.lgs 192/05 e s.m.i prevede sanzioni nei confronti del:



Responsabile dell'impianto

*"5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, **qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1**, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a **500 euro e non superiore a 3000 euro**."*

NORME TRANSITORIE

art. 19 comma 1

**La DATA di attuazione
materiale**

Energetico

sua parte s

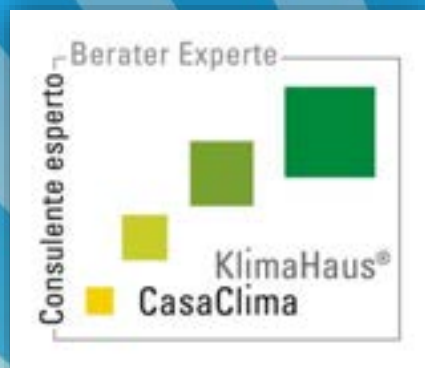
apposita D

DIRIGENTE

ENERGIA RI

prestazioni.energetiche@pec.rupar.puglia.it





Grazie

per la cortese attenzione!!!

Relatore: Arch. Tiziano Bibbò

*Consulente Esperto CasaClima, Certificatore Energetico Regione Puglia,
Operatore Termografico IR, Tecnico competente in Acustica Ambientale*

cel. 346.7986784; e-mail: tiziano@studiobibbo.it